COPIA

Comune di Racale

(Provincia di Lecce)

REGISTRO GENERALE	621
REGISTRO DI SETTORE	79
Data di registrazione	11/10/2022

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2: SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE

PREMESSO CHE

- in qualità di Responsabile del Settore II “Servizi Finanziari – Risorse Umane”, giusto Decreto Sindacale n.4 del 04/03/2022 di conferimento funzioni ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del DLgs.n°267/2000, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11.07.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 11.07.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

- il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di giunta comunale n.119 in data 04/08/2022;

- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs.n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

- il vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni ex art.147, c.4 D. Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente regolamento di contabilità;

- lo Statuto comunale;

- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali;

- la determinazione n.808/R.G. del 23/11/2021 di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021, il C.C.D.I. parte normativa 2019/2021 siglato in data 27/12/2019, il C.C.D.I anno 2021 stipulato in data 23/12/2021;

RICHIAMATE integralmente le delibere di Giunta comunale n. 117/2022 “*COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE. DETERMINAZIONE DEL LIMITE FINANZIARIO EX ART. 9 COMMA 6 DL 90/2014”*, e n. 125/2022 “*APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE*”;

DATO ATTO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un

accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

  Risorse stabili, indicate dall'art.31, c.2, CCNL 22.01.2004, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

  Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- per la quantificazione delle risorse stabili non vi sono margini di apprezzamento discrezionale, e quindi devono essere costituite con una determinazione del responsabile, mentre per la parte variabile che è rimessa alle scelte discrezionali delle amministrazioni, occorre che la Giunta decida con una specifica deliberazione;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTI:

- l'art. 67, comma 1, del nuovo CCNL 21/5/2018, il quale prevede che "*A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi*";

- l'art. 67, comma 2, del nuovo contratto, il quale stabilisce che l'unico importo consolidato di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

  - come previsto alla lett. b) "*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*";
  - come previsto alla lett. c) "*dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*

TENUTO CONTO

- che l'art.23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017,*

l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

- che pertanto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni, e che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del salario accessorio per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"*La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione Controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

- La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente all'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

- La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'Organo di revisione.

- La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RICHIAMATO l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto "*Decreto Crescita*") che, al co. 2, ultimo periodo testualmente recita: "2*. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*.";

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" attuativo del co. 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019" che in premessa ribadisce che: "Rilevato che il limite al trattamento

economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

CONSIDERATO CHE

- per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;

- il MEF-RGS, con parere prot.179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di *part-time* contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;

RILEVATO CHE in conformità alla suddetta circolare si è proceduto:

- alla comparazione del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2022, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), con quello del 2016;

- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2022 (comprensivo delle assunzioni previste con il nuovo PTFP 2022/2024 approvato con atto di G.C.n°135 del 05/09/2022), da cui si evince che le cessazioni di personale sono state superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (anno 2018 = n.39,39 dipendenti in servizio; anno 2022 = n.29,42 dipendenti in servizio) e pertanto il limite iniziale del fondo del trattamento accessorio è fatto salvo in quanto non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D. L. 34/2019, come da allegato B;

RICORDATO CHE:

- ai fini della determinazione dell'importo del Fondo 2022 per la verifica del limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, dovranno essere esclusi gli l'incrementi previsti dal CCNL del 21/05/2018, come già precisato nella dichiarazione congiunta n. 5, in successive sentenze della Corte dei Conti sia a Sezioni Riunite che nella Sezione Autonomie, e in ultimo, a definitiva conferma, dall' art. 11 del d.l. 135/2018;

- vi sono voci retributive relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs.75/2017, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATA altresì, la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il quale ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

PRESO ATTO CHE

- l'ammontare dell'importo unico consolidato (IUC), come certificato dal Revisore dei conti, determinato ai sensi dell'art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, è pari ad **Euro 114.791,37 (importo depurato da una decurtazione permanente pari ad Euro 72.431,00**), importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

- il fondo per le posizioni organizzative attualmente vigenti è stimato in **Euro 84.074,36** incrementato, ai sensi dell'art.11-bis D.L. 135/2018, per l'anno 2020 e successivi con deliberazione di Giunta comunale n°84 del 17/12/2020 di Euro 34.074,36 ;

- il fondo per il Lavoro Straordinario anno 2022, viene quantificato in **Euro 14.000,00** come negli esercizi precedenti, in quanto trattasi di importo "congelato";

RITENUTO, pertanto, necessario costituire il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopraccitate e secondo il CCNL 21 maggio 2018;

DATO ATTO CHE

nella parte stabile del fondo sono state inserite:

- Differenziali della PEO pari ad Euro 4.491,28 *(risorsa stabile esclusa dal limite)*
- Incremento di €. 83,20 su base annua per dipendente pari a Euro 3.161,60 *(risorsa stabile esclusa dal limite);*
- Somma corrispondente alle R.I.A. e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio anni precedenti, compresa la quota di tredicesima mensilità, pari a complessivi Euro 15.523,95 *(risorsa stabile soggetta al limite);*

che nella parte variabile sono state inseriti:

- Frazione di RIA anno in corso (importi una tantum corrispondenti alla frazione RIA di cui al comma 2, lett. b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione + rateo 13^ mensilità (risorsa variabile soggetta al limite) pari ad Euro 634,20;
- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) pari ad Euro 25.000,00;
- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.27 CCNL 14/9/2000, relative a compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli, pari ad Euro 41.600,00;
- Risorse derivanti da compensi ISTAT (art.63, L.449/1997; art.15, c.1 lett.D), CCNL 1998-2001, pari ad Euro 4.434,70;

DATO ATTO CHE gli incrementi di parte stabile per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (€ 3.161,60 + € 4.491,28) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/201, come chiarito dalla Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2018/QMIG deposita il 18 ottobre 2018;

DATO ATTO altresì che gli incrementi:

- per specifiche disposizioni di legge di cui Euro 25.000,00 ai sensi ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 ed Euro 41.600,00 per compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - art.27,CCNL14/9/2000
- risorse derivanti da compensi ISTAT (art.63, L.449/1997; art.15, c.1 lett.D), CCNL 1998-2001, pari ad Euro 4.434,70

incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 71.034,70 sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa e consolidato orientamento della Corte dei Conti;

RILEVATO CHE si rende necessario applicare una decurtazione per rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2007, come da prospetto allegato B, per un importo complessivo di Euro 15.841,15 di cui:

- € 15.206,95 (risorsa stabile soggetta al limite)
- € 634,20 (risorsa variabile soggetta al limite)

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art.1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art.40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa";*

RITENUTO pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, in esecuzione del CCNL Enti Locali del 21.05.2018, nell'ammontare complessivo pari ad Euro 114.791,37, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017 come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla proposta del presente atto, la certificazione da parte dell'organo di revisione, come prescritto dal punto 5.2 del Principio contabile applicato concernenti la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs.118/2011, la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n.25/2012 e come raccomandato nuovamente dalla Corte dei Conti;

Per quanto in premessa

DETERMINA

1. di procedere alla costituzione ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nell'ammontare complessivo pari ad € 114.791,37 di cui all'allegato A, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017;

2. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

3. dare altresì atto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e

dell'art.23 del D.Lg.vo n. 75/2017;

4. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, allegato C;

5. di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4 accnl 21/05/2018;

6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

7. di rendere noto che ai sensi della L. 241/90 responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile di Settore.

Lì 11/10/2022

Il Responsabile dell`Istruttoria
f.toDott. Diego MAZZOTTA

Il Responsabile del Settore
f.toDott. Diego MAZZOTTA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	*Anno*	*Capitolo*	*Descrizione*	*Importo*	*Num.Imp*	*Num.SubImp.*

Osservazioni:

Racale, li 11/10/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Diego MAZZOTTA

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1365

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 11/10/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 11/10/2022

Il Responsabile del Settore
f.toDott. Diego MAZZOTTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Racale, 12/10/2022

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - *(ART. 67 C.1 CCNL 2018)* - Come certificato dall'organo di revisione contabile **(imponibile)**	186.905,37
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. *(SOLO ENTI CON DIRIGENZA)*	0,00
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67, C. 2, LETT. A) - (non imponibile) *	3.161,60
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 67, C. 2, LETT. B) - (non imponibile)	4.491,28
(4) R.I.A. E ASSEGNI *AD PERSONAM* NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - **(imponibile) ****	15.523,95
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE *(ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)*	0,00
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	0,00
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	0,00
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	0,00
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI - ART.23 COMMA 2 - DLGS 75/2017 * **	15.206,95
(10) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015 (€ 46.812,00 pareggio bilancio 2011 - € 25.619,00 consolidamento decurtazione)	72.431,00
TOTALE RISORSE STABILI	**122.444,25**
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)*	0,00
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - *(ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)*	0,00
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - *(ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)*	0,00
(15) MESSI NOTIFICATORI - *(ART. 54, CCNL 14.9.2000)*	0,00
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - *(ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)*	0,00
(17) COMPENSI *UNA TANTUM* (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO *(ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)* - **(imponibile)**	634,20
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE *(ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)*	0,00
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI * **	634,20
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	**0,00**
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - *(ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)*	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - *(ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)*	0,00
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - *(ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)* ***DA INSERIERE IMPORTO***	**25.000,00**
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, *ECC.* - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)*	**4.434,70**
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - *(ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)*	**0,00**
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - *(ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)*	0,00
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - *(ART. 27, CCNL 14/9/2000)*	**41.600,00**
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - *(ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)*	0,00
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	**71.034,70**
TOTALE RISORSE VARIABILI	**71.034,70**
TOTALE	**193.478,95**

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO ANNO 2020	**114.791,37**
(+) FONDO P. O. FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA) + LAVORO STRAORDINARIO	**98.074,46**
(-) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 135/2018	**34.074,46**
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	**178.791,37**

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO	**178.791,37**
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. *(SOLO ENTI CON DIRIGENZA)*	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	**178.791,37**
	LIMITE OK

VERIFICA DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017

NOTA BENE: COMPILARE SOLO LE CELLE A SFONDO GIALLO E INSERIRE I VALORI SENZA SEGNO PIU' O MENO

VOCI DA CONSIDERARE		2016		2022	
		PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DEI LIVELLI	+	203.850,52		281.751,10	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DIRIGENTE	+	0,00		0,00	
VARIAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (+/-)	+ / -	0,00		0,00	
TOTALE			203.850,52		281.751,10
VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DEI LIVELLI	-	16.628,15		78.687,58	
RIDUZIONE PERMANENTE DAL 2015 (€ 46.812,00 pareggio bilancio 2011 - € 25.619,00 consolid. Decurt.ne)	-	72.431,00		72.431,00	
INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11, D.L. 135/2018	-			0,00	
TOTALE			114.791,37		130.632,52
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	+		50.000,00		84.074,46
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 135/2018	-			*	34.074,46
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO COMUNALE	+		0,00		0,00
ASSEGNO AD PERSONAM PER INCARICATI EX ART. 90 E ART. 110, TUEL	+		0,00		0,00
LAVORO STRAORDINARIO	+		14.000,00		14.000,00
ALTRE	+		0,00		0,00
VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO 2016 E IMPORTO SOGGETTO A LIMITE			178.791,37		194.632,52
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)					
LIMITE 2016 ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 33, D.L. 34/2019			178.791,37		
EVENTUALE DECURTAZIONE NEL CASO IN CUI IL FONDO SIA SUPERIORE AL NUOVO LIMITE					15.841,15

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ART. 33, D.L. 34/2019

VOCI DA CONSIDERARE		2018		2022	
TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE DEI LIVELLI	+		114.791,37		114.791,37
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	+		50.000,00		50.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			**164.791,37**		**164.791,37**
NUMERO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO (*)		39,39		29,42	
VALORE MEDIO PRO CAPITE DELLE RISORSE DA CONTRATTAZIONE E P.O.			4.183,58		
TOTALE COMPLESSIVO RICALCOLATO PER TENERE CONTO DELLA MEDIA PROCAPITE					**123.081,04**
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019) **				**	-41.710,33

*** Con atto di G.C.n°84 del 17/12/2020 il Fondo delle Indennità di Posizione e Risultato è stato adeguato ai sensi dell'art.17 del CCNL Funzioni Locali.**

Il budget per il 2020 e successivi è stato incrementato di € 34.074,46 (da € 50.000,00 a € 84.074,46)

**** Ai sensi delL'art.33 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) il limite iniziale del Fondo del trattamento accessorio è fatto salvo in quanto non è oggetto di riduzioni poichè le cessazioni di personale sono superiori alle assunzioni di personale.**

CITTÀ DI RACALE
Provincia di Lecce
Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 15 del 06/10/2022

Oggetto: parere sulla proposta di determinazione del Responsabile dei servizi finanziari n**. 683** del **03/10/2022** avente per oggetto: **"Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)".**

Il sottoscritto dott. Lorenzo Potenza nominato Revisore Unico per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 11 del 24.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000,

acquisita

la proposta di deliberazione di determinazione del Responsabile dei servizi finanziari **n. 683 del 03/10/2022,** ricevuta a mezzo posta elettronica certificata in data 5/10/22 avente per oggetto: **"Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)"**,

considerando che

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dei dipendenti EE.LL. 2016/2018, tuttora vigente, che ha introdotto nuove modalità di definizione del Fondo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 11/07/2022, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d. lgs n. 118/2011;
- in data 04/08/2022 è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) triennio 2022/2024, con deliberazione di giunta comunale n.119;

vista

la determinazione n. 808/R.G. del 23/11/2021 di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021, il C.C.D.I. parte normativa 2019/2021 siglato in data 27/12/2019, il C.C.D.I anno 2021 stipulato in data 23/12/2021;

visto

- l'art. 67, comma 1, del nuovo CCNL 21/5/2018, il quale prevede che "*A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi*";
- l'art. 67, comma 2, del nuovo contratto, il quale stabilisce che l'unico importo consolidato di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- come previsto alla lett. b) "*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*";
- come previsto alla lett. c) "*dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*

considerato che

- per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;

- il MEF-RGS, con parere prot.179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;

RILEVATO CHE in conformità alla suddetta circolare si è proceduto:

- alla comparazione del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2022, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti con quello del 2016;
- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2022 (comprensivo delle assunzioni previste con il nuovo PTFP 2022/2024 approvato con atto di G.C. n.135 del 05/09/2022), da cui si evince che le cessazioni di personale sono state superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (anno 2018 = n.39,39 dipendenti in servizio; anno 2022 = n.29,42 dipendenti in servizio) e pertanto il limite iniziale del fondo del trattamento accessorio è fatto salvo in quanto non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D. L. 34/2019;

RITENUTO

pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, in esecuzione del CCNL Enti Locali del 21.05.2018, nell'ammontare complessivo pari ad Euro 114.791,37, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017 come da prospetto:

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - *(ART. 67 C.1 CCNL 2018)* - Come certificato dall'organo di revisione contabile **(imponibile)**	186.905,37
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. *(SOLO ENTI CON DIRIGENZA)*	0,00
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67, C. 2, LETT. A) - (non imponibile) *	3.161,60
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 67, C. 2, LETT. B) - (non imponibile)	4.491,28
(4) R.I.A. E ASSEGNI *AD PERSONAM* NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - **(imponibile) ****	15.523,95
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE *(ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)*	0,00
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	0,00
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	0,00
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	0,00
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI - ART.23 COMMA 2 - DLGS 75/2017 * **	15.206,95
(10) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015 (€ 46.812,00 pareggio bilancio 2011 - € 25.619,00 consolidamento decurtazione)	72.431,00
TOTALE RISORSE STABILI	**122.444,25**
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)*	0,00
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - *(ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)*	0,00
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - *(ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)*	0,00
(15) MESSI NOTIFICATORI - *(ART. 54, CCNL 14.9.2000)*	0,00
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - *(ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)*	0,00
(17) COMPENSI *UNA TANTUM* (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO *(ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)* - **(imponibile)**	634,20
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE *(ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)*	0,00
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI * **	634,20
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	**0,00**
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - *(ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)*	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - *(ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)*	0,00
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - *(ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)* ***DA INSERIERE IMPORTO***	**25.000,00**
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, *ECC.* - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)*	**4.434,70**
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - *(ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)*	**0,00**
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - *(ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)*	0,00
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - *(ART. 27, CCNL 14/9/2000)*	**41.600,00**
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - *(ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)*	0,00
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	**71.034,70**
TOTALE RISORSE VARIABILI	**71.034,70**
TOTALE	**193.478,95**

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO ANNO 2020	**114.791,37**
(+) FONDO P. O. FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA) + LAVORO STRAORDINARIO	**98.074,46**
(-) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L.	**34.074,46**
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	**178.791,37**

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO	**178.791,37**
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. *(SOLO ENTI CON DIRIGENZA)*	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	**178.791,37**
	LIMITE OK

visto

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d. lgs n. 2267/2000;

esprime

parere favorevole sul contenuto della proposta di determinazione del Responsabile dei servizi finanziari di cui all'oggetto.

Fasano/Racale, 6 ottobre 2022

Il Revisore Unico
Dott. Lorenzo Potenza
(f.to digitalmente)